

Disegno di legge “Disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua, riqualificazione delle cave e contributi e polizze per attività estrattiva. Modifiche alla legge regionale 54/1985”.

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Il disegno di legge mira ad apportare alcune modifiche puntuali alla vigente normativa nel settore delle attività estrattive, finalizzate anche al superamento di alcune criticità e problematiche riscontrate nell’attuazione delle disposizioni legislative rivolte agli esercizi di cava.

In Regione la materia è disciplinata dalla legge regionale 13 dicembre 1985, n.54 “Coltivazione di cave e torbiere”, modificata ed integrata con la legge regionale 13 aprile 1995, n.17 “Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 dicembre 1985, n. 54, concernente la disciplina della coltivazione delle cave e delle torbiere nella Regione Campania”. Ulteriori isolate modifiche sono state, altresì, apportate dall’articolo 52, comma 20, della legge regionale 27 gennaio 2012, n. 1, dagli articoli 146 e 147 della legge regionale 6 maggio 2013, n.5 e, da ultimo, dalla legge regionale 28 luglio 2017, n.22.

Inoltre, in attuazione di quanto prescritto dall’articolo 2 della citata L.R. n.54/1985, con Ordinanza del Commissario ad Acta n.11 del 07.06.2006 s.m.i. è stato approvato il Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) che è Regolamento di Attuazione e Strumento di Pianificazione della medesima legge.

Infine, con la legge regionale 11 agosto 2005, n.15, articolo 17, e con la legge regionale 30 gennaio 2008, n.1, articolo 19, sono stati istituiti due contributi che le ditte esercenti devono versare in favore della Regione Campania sul materiale estratto annualmente, analogamente a quanto già previsto dall’articolo 18 della L.R. 54/1985 in favore dei Comuni territorialmente competenti. Le citate norme sono state integrate e modificate con l’articolo 15 della legge regionale 20 febbraio 2017, n.3.

Il disegno di legge si compone di 12 articoli.

L’**articolo 1** reca disposizioni in materia di estrazioni dai corsi d’acqua e si propone di dettare le disposizioni normative che disciplinano l’estrazione dei materiali inerti dai corsi d’acqua e nelle zone golenali al solo ed unico scopo di ripristinare l’officiosità idraulica degli stessi, al fine di scongiurare eventi di dissesto idraulico/idrogeologico (alluvioni, esondazioni, flussi detritici) che potrebbero generare pericolo e danno per le comunità eventualmente coinvolte. Tale disciplina tende a colmare una lacuna della vigente L.R. 54/1985, a cui non si è provveduto con altra norma specifica.

L’**articolo 2** reca disposizioni in materia di polizze fidejussorie per attività estrattive e sostituisce l’articolo 6 della L.R. 54/1985 che disciplina la stipula, da parte delle ditte esercenti l’attività estrattiva, di polizze fidejussorie bancarie o assicurative finalizzate a garantire la mancata esecuzione degli interventi di ricomposizione ambientale e il mancato pagamento dei contributi. L’esigenza di modificare il vigente articolo 6 della L.R. 54/1985 discende da plurimi fattori emersi in questi anni nel dare attuazione alle norme di settore. In particolare, sono state riscontrate dagli uffici regionali competenti grandi difficoltà, da parte delle ditte, a sottoscrivere polizze fidejussorie di lunga durata, a copertura dell’intera tempistica prevista dalle autorizzazioni estrattive e per la riqualificazione ambientale. Infatti, la vigente previsione del citato articolo 6 della L.R. 54/1985 non prevede la possibilità di sottoscrivere polizze di durata limitata, ma prorogabili tacitamente fino a coprire l’intero arco temporale di vigenza dell’autorizzazione, anzi - tenendo conto del combinato disposto con l’art.13 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE) - la polizza deve avere fin

dall'inizio una durata pari a quella dell'autorizzazione maggiorata di ulteriori tre anni per garantire la manutenzione degli interventi di ricomposizione ambientale. Tale ultima circostanza, d'altra parte, non sempre si verifica in quanto alcuni progetti di riqualificazione ambientale potrebbero prevedere interventi diversi dalla piantumazione di essenze vegetali; in tal caso, è evidente che il prolungamento di ulteriori tre anni per la durata della polizza – previsto dal citato articolo 13 PRAE – risulterebbe superfluo posto che nessun intervento di manutenzione della vegetazione dovrebbe essere eseguito.

L'**articolo 3** reca disposizioni per l'efficientamento delle procedure in materia di progetti estrattivi e sostituisce il vigente articolo 15 della L.R. 54/1985, con l'obiettivo di specificare le procedure amministrative – di fatto già individuate, seppure in maniera generica, dalla norma nazionale di settore (cfr. R.D. 1443/1927 s.m.i., art.45) e dalla stessa L.R. 54/1985 (cfr. art.15) – per garantire, in caso di inerzia dei proprietari o delle ditte che avessero la disponibilità delle aree, la coltivazione di cava, ai fini del soddisfacimento del fabbisogno regionale di materiali di seconda categoria per la realizzazione di opere anche di interesse regionale quali quelle del PNRR, e la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi.

L'**articolo 4** reca disposizioni in materia di contributi dovuti per attività di cava e sostituisce il vigente articolo 18 della L.R. 54/1985. L'esigenza della proposta normativa è quella di conformare la materia dei contributi da attività estrattiva a come è disciplinata nelle altre Regioni, con particolare riferimento a quelle contermini alla Campania, per rendere competitivi i costi dell'attività di cava nella nostra Regione e facilitare il reperimento delle materie prime per la realizzazione di opere, in particolare quelle pubbliche previste dal PNRR. Uno studio di settore ha, infatti, evidenziato che nelle altre Regioni le ditte esercenti attività estrattiva sono tenute al pagamento di un unico contributo (per una tariffa che varia mediamente, per il calcare a solo titolo di esempio, da 0,120 €/mc a 0,450 €/mc), distribuito in percentuale tra la Regione e il Comune sul cui territorio è presente la cava. Diversamente, in Regione Campania le ditte esercenti sono tenute al pagamento di tre contributi (uno al Comune territorialmente competente e due alla Regione) per una tariffa complessiva pari a 1,194 €/mc. Tale circostanza comporta un elevato rialzo dei costi di vendita del materiale da cava estratto in Campania con la conseguente scelta, da parte delle società edili, di approvvigionarsi dei materiali di seconda categoria nei territori regionali limitrofi; ciò comporta la carenza di materia prime per i progetti di interesse regionale sul nostro territorio - posto che i materiali estratti nelle Regioni contermini devono innanzitutto soddisfare il fabbisogno locale – e implica un aumento nei costi di trasporto. La proposta normativa si pone l'obiettivo di superare tali criticità proponendo un unico contributo ridistribuito in percentuale tra la Regione Campania e i Comuni interessati dalle attività di cava e la cui tariffa sarà definita con delibera di Giunta regionale che avrà lo scopo di definire i criteri a cui gli esercenti devono attenersi per il calcolo annuale del volume estratto in banco e i criteri da adottare per la determinazione degli importi unitari da applicare, per ogni biennio e differenziati per tipologia di materiale estratto, ai fini del calcolo del contributo di cui al presente articolo. Con il proprio atto, la Giunta regionale stabilisce anche i primi valori di detti importi unitari valevoli per il primo biennio; i criteri di premialità per gli esercenti in possesso di sistemi di gestione ambientale e della sicurezza e salute dei lavoratori e che utilizzino sistemi innovativi per il controllo ed il monitoraggio dei fattori inquinanti da attività estrattiva, con una riduzione del contributo previsto dal presente articolo fino ad un massimo del 30 per cento. Si stabilisce inoltre il termine di prescrizione del contributo non definito dalle precedenti norme, carenza legislativa che ha generato numerosi dubbi interpretativi. In tema di contributi, si segnala anche la recente sentenza della Corte costituzionale n. 57/2024 che ha confermato la legittimità del sistema previsto dalla normativa regionale vigente (art. 18 L.R. 54/1985, art. 17 L.R. 15/2005 eccetto nella parte in cui destina una quota del contributo alla attività di gestione societaria dell'aeroporto di Pontecagnano, e art. 19 L.R. 1/2008).

L'**articolo 5** reca disposizioni per l'efficientamento delle procedure in materia di progetti di riqualificazione di cave e sostituisce il vigente articolo 29 della L.R. 54/1985, con l'obiettivo

di specificare le procedure amministrative – di fatto già individuate, seppure in maniera generica, dalla norma nazionale di settore (cfr. R.D. 1443/1927 s.m.i., art.45) – per garantire, in caso di inerzia dei proprietari o delle ditte che avessero la disponibilità delle aree, la riqualificazione ambientale dei siti estrattivi.

L'**articolo 6** reca un adeguamento della legge regionale introducendo il riferimento alla Giunta regionale in luogo del Presidente o suo delegato attualmente previsto.

L'**articolo 7** reca disposizioni in materia di aggiornamento del fabbisogno regionale e propone la predisposizione di uno studio di settore – che coinvolga più uffici dell'Amministrazione attiva regionale, nonché altri Enti – finalizzato al reperimento di tutti i dati necessari e al consequenziale aggiornamento del fabbisogno regionale dei materiali di seconda categoria, anche alla luce delle opere pubbliche e dei progetti del PNRR, nonché degli interventi privati. Si prevede che la Giunta regionale, con proprio atto, detti gli indirizzi operativi e le competenze dei propri uffici per l'attuazione dello studio di settore. Nelle more del predetto studio di settore e degli atti consequenziali, per far fronte alle contingenti ed urgenti richieste di mercato dei materiali di seconda categoria, soprattutto per l'esecuzione ed il completamento delle opere pubbliche, il medesimo articolo reca disposizioni che disciplinano il rilascio di autorizzazioni estrattive nel rispetto delle Norme di Attuazione del PRAE ma in deroga alle previsioni di soddisfacimento del fabbisogno che le stesse norme dispongono al vigente articolo 9. Nello specifico, il presente articolo prevede che le autorizzazioni finalizzate all'esecuzione di progetti di riqualificazione ambientale, anche con estrazione, delle cave esistenti sul territorio regionale possono essere rilasciate in deroga ai valori di fabbisogno di cui al richiamato articolo 9, nel rispetto di soluzioni tecniche progettuali adottate secondo il principio della "sezione minima". Tale deroga, oltre a consentire il reperimento dei richiesti materiali di seconda categoria, permetterebbe il raggiungimento della riqualificazione ambientale di cave esistenti sul territorio campano da anni, nel rispetto dei principi e delle finalità dettate dal PRAE stesso nonché dall'articolo 3 della presente legge. Come ulteriore possibilità per far fronte alle richieste di mercato dei materiali di seconda categoria, il presente articolo prevede anche la possibilità di dare avvio alle procedure di coltivazione dei comparti estrattivi, nel qual caso la deroga ai valori di fabbisogno previsti dal citato articolo 9 delle Norme di Attuazione del PRAE può essere approvata soltanto dalla Giunta regionale con proprio atto deliberativo. Le procedure disciplinate con il presente articolo per far fronte alle contingenti ed urgenti richieste di mercato hanno carattere eccezionale e temporaneo nelle more del menzionato studio di settore.

L'**articolo 8** reca disposizioni in materia di delocalizzazione e, sempre al fine di garantire il reperimento delle materie prime per l'edilizia e le infrastrutture, prevede l'estensione della disciplina inerente alla "delocalizzazione" già disposta dalle Norme di Attuazione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE). La delocalizzazione può essere richiesta anche da esercenti di cave ricadenti in altre aree della perimetrazione del PRAE, per le quali si stiano concludendo i progetti di riqualificazione ambientale con la conseguente dichiarazione di estinzione ai sensi dell'articolo 13 della L.R. 54/1985, su terreni di proprietà o in disponibilità, aventi una superficie minima di 5 ettari in un unico lotto ed ubicati in Aree Suscettibili di Nuove Estrazioni o in Aree di Riserva, a condizione che la cava sia strettamente connessa e funzionale ad altre attività imprenditoriali riconducibili allo stesso ciclo produttivo ed ubicate in prossimità del sito di cava da delocalizzare. La delocalizzazione è subordinata al rilascio dell'autorizzazione, di cui all'articolo 5 della L.R. 54/1985, in deroga a quanto disposto alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 7 della stessa legge regionale, e previa acquisizione di pareri, nulla-osta autorizzazioni e atti di assenso comunque denominati delle autorità competenti sul territorio. Nel caso di delocalizzazioni in Aree di Riserva, si prevede che la Giunta regionale, vista la determinazione conclusiva della conferenza di servizi sul relativo progetto e ritenuta assentibile la procedura di delocalizzazione, può riclassificare la superficie corrispondente al sito estrattivo in Area Suscettibile di Nuove Estrazioni.

L'**articolo 9** reca le disposizioni di attuazione delle modifiche normative proposte e in particolare si prevede che la Giunta regionale entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, adotti i provvedimenti volti a definire:

- a) i criteri per la determinazione dell'ammontare della garanzia finanziaria di cui all'articolo 6 della L.R. 54/1985, come modificata dall'articolo 2 del presente disegno di legge;
- b) i criteri per il calcolo dei contributi da versare per attività estrattive di cui all'articolo 18 della L.R. 54/1985, come modificato dall'articolo 4 del presente disegno di legge;
- c) gli indirizzi operativi per l'attuazione dell'articolo 15, comma 8 e dell'articolo 29, comma 8 della L.R. 54/1985 e i criteri che consentono di garantire la qualità ambientale delle aree e delle comunità circostanti il sito di cava, la salute dei cittadini, la tracciabilità dei materiali oggetto di conferimento nei siti di cava per la loro ricomposizione ambientale e le tipologie dei materiali che possono essere conferiti in cava per la loro ricomposizione ambientale.

L'**articolo 10** dispone che, fino all'adozione dei provvedimenti di Giunta di definizione di contributo dovuto per l'attività estrattiva, continuano ad applicarsi le disposizioni in materia di cui all'articolo 18 della L.R. 54/1985 nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della presente legge, all'articolo 17 della L.R. 15/2005 e all'articolo 18 della L.R. 1/2008, così come sancito anche dalla richiamata sentenza della Corte costituzionale n. 57/2024; si prevede, inoltre, l'abrogazione di alcune disposizioni normative superate dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

Infine, l'**articolo 11** reca la norma finanziaria, e l'**articolo 12** dispone l'entrata in vigore.